

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE UMBRIAINCANTO

\* \* \*

## **Art.1. Costituzione e sede**

E' costituita un'associazione a norma dell'art. 36 c.c. L'associazione è denominata "UmbriainCanto" ed ha sede in Perugia, strada comunale San Marino 25.

## **Art.2. Scopi associativi**

L'Associazione Umbriaincanto persegue i seguenti scopi:

- diffondere una visione completa del canto e della voce che comprende, oltre alla fisiologia, il legame che la voce ha con il funzionamento della laringe, i muscoli del corpo, gli organi interni, l'alimentazione e la psicologia.
- diffondere la cultura musicale moderna, con particolare riferimento alla musica cantata, intendendo per moderna tutta la musica "non classica", ossia jazz, blues, etnica e pop.
- ampliare la conoscenza riguardante il funzionamento della voce attraverso contatti fra ricercatori ed, enti scientifici;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

## **Art. 3. Attività**

L'associazione Umbriaincanto per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione, conferenze, dibattiti attinenti la materia musicale;
- proiezioni di films e documenti, concerti, concorsi, lezioni personalizzate;
- pubblicazione di libri, articoli, pubblicazione di CD musicali, attività editoriale nel campo musicale.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione, può collegarsi ad altri enti ed altre associazioni e compiere qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, accedere a fonti di finanziamento nazionali, regionali e comunitarie, avvalersi di consulenti ed esperti appositamente incaricati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione non potrà in alcun caso svolgere attività al di fuori di quelle espressamente previste dal presente Statuto ad eccezione di quelle che possono considerarsi direttamente connesse.

## **Art. 4. Patrimonio.**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da :quote associative e contributi versati dagli associati; eventuali fondi costituiti con gli avanzi finanziari risultanti dal rendiconto d'esercizio; erogazioni, donazioni e lasciti; contributi di enti pubblici e privati. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Art. 5. Soci, associati e partecipanti alla ASSOCIAZIONE.**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci sono:

- fondatori;
- ordinari, persone fisiche od enti, che si impegnino a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- onorari, persone, enti od istituzioni, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ed economico, alla costituzione dell'associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote annuali.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6. Scioglimento del rapporto associativo.**

La qualifica di socio si perde per morte o scioglimento, recesso ed esclusione. Il recesso è ammesso in ogni caso. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo laddove ricorrano casi di indegnità morale, interdizione o inabilitazione, comportamenti in contrasto con gli scopi perseguiti, violazione degli obblighi sociali. La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

#### **Art. 7. Diritti e doveri dei soci.**

I soci partecipano alle assemblee con diritto di discussione e voto e sono eleggibili alle cariche sociali. I soci sono tenuti a versare annualmente le quote sociali nella misura che sarà determinata annualmente dall'assemblea che approva il rendiconto. Il versamento della quota annuale realizza l'automatico rinnovo dell'iscrizione. Ai soci è fatto obbligo di osservare la norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti emanati e delle delibere assunte dagli organi sociali. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. IL diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### **Art. 8. Organi della ASSOCIAZIONE.**

Organi della ASSOCIAZIONE sono : l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

#### **Art. 9. L'Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea può poi essere convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno 1/3 degli iscritti. Possono partecipare all'Assemblea solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente riunita con la presenza di almeno 1/3 dei soci. Per la validità delle delibere assembleari è necessario il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante comunicazione scritta ai soci con indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della seduta.

#### **Art. 10. Poteri dell'Assemblea.**

L'assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo con l'assistenza di un segretario scelto tra i presenti, elegge : i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i soci che hanno manifestato disponibilità in tal senso; i Sindaci, se nominati. L'assemblea, poi delibera sul numero e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e sulla indennità a loro eventualmente da attribuirsi,

sul rendiconto annuale, sulle relazioni presentate dal Consiglio Direttivo, sulla misura delle quote sociali, sul diniego di ammissione di un nuovo socio espresso dal Consiglio Direttivo, sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'associazione. Ciascun socio ha diritto in Assemblea ad un voto e può rappresentare un socio assente.

**Art.11. Il Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della ASSOCIAZIONE. Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione ordinaria e straordinaria della ASSOCIAZIONE e segnatamente : la redazione del rendiconto annuale; l'individuazione delle linee programmatiche; l'ammissione dei nuovi soci; la convocazione dell'Assemblea; la redazione del regolamento interno; la decisione in merito a tutti gli altri argomenti esclusi quelli riservati all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per potere essere consultato da ogni associato.

**Art.12. Riunioni del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri presenti. Decade automaticamente dalla carica il consigliere che risulti ingiustificatamente assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

**Art.13. Il Presidente.**

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno un Presidente, se non designato direttamente dall'Assemblea. Al Presidente è demandata l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e la rappresentanza dell'associazione.

**Art.14. Norme finali.**

L'Associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri : Libro dei soci; libro giornale; libro inventario; libro dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

**Art.15. Scioglimento.**

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'ente sarà devoluto a fini di pubblica utilità.